

STUDIO LEGALE
Avv. SARA CUALBU
 Viale Umberto I 100 - 07100
SASSARI
 Tel. 079299962 FAX. 079/3762388
 Pec: sara.cualbu@legalmail.it

USR - UFFICIO VI Ambito Provinciale Provincia Sassari
24 LUG 2014
- SASSARI -

Sassari 24/07/2014

Spettabile
 Uffici Scolastico
 Regionale
 Ufficio centrale del
 contenzioso
 Viale Regina
 Margherita n. 6
 09100 CAGLIARI

Spettabile
 Ufficio Scolastico
 Regionale
 Ufficio Territoriale
 di Sassari
 Corso Maria
 Angioy n. 1
 07100 - SASSARI

Spettabile
 Segreteria di
 conciliazione del
 CSA di Sassari
 Corso Maria
 Angioy n. 1
 07100 - SASSARI

Oggetto: Richiesta tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 2007 per erronea assegnazione cattedre conseguenti alla domanda di mobilità per la provincia di Sassari per l'anno scolastico 2014/2015 dell'insegnante Carpino Anna Maria

Indirizzo la presente in nome e per conto della Professoressa Anna Maria Carpino, nata a Sassari il 01.02.1965, residente a Porto Torres nella Viale delle Vigne 29/A, c.f: CRPNMR56B411452U, immessa in ruolo dal 1996-1997 ai sensi del D.M. 23.03.1990 e titolare sin da quella data per la classe di concorso A012 della cattedra di chimica agraria presso l'Istituto Tecnico Agrario "N. Pellegrini", giusta delega a margine della presente istanza rilasciata all'avv. Sara Cualbu, con studio in Sassari nella Viale Umberto I, 100, pec: sara.cualbu@gmail.com,

PROCURA ALLE LITI

La sottoscritta Carpino Prof.ssa Anna Maria, nata a Sassari il 01.02.1965, residente in Porto Torres nella Viale Delle Vigne 29/A, C.F.: CRPNMR65B411452U

Delego

l'Avv. Sara Cualbu a rappresentarmi e difendermi, nel procedimento avente ad oggetto la richiesta di conciliazione ex art. 135 del CCNL 2007 ed in ogni altro ad esso connesso, in tutte le fasi e gradi, conferendo tutte le facoltà di legge, comprese quelle di farsi rappresentare e sostituire, di rinunciare agli atti del giudizio, di accertare l'altrui rinuncia e di transigere e conciliare la lite, eleggendo domicilio presso il suo studio in Sassari Viale Umberto I 100.

Dichiaro di essere stata informata ai sensi dell'art. 4,3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato. Dichiaro altresì espressamente di aver preso visione dell'Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei dati. Sassari, li 23.07.2014

Carpino Anna Maria

Anna Maria Carpino
 E' autentica
 Avv. Sara Cualbu
Sara Cualbu

In data 11.04.2014 veniva formata presso l'Istituto in indirizzo la graduatoria interna del personale docente per la classe di concorso A012 – A058, nella quale risultavano indicati n. 6 docenti tra cui la Prof.ssa Carpino, ed i docenti Loddo, Lamberti, Moreddu e Piras Sandro venivano esclusi dalla graduatoria ai sensi dell'art. 7 comma secondo del CCNI.

Successivamente alla formazione della predetta graduatoria la mia assistita formalizzava nanti l'Istituto una motivata istanza di accesso, volta a conoscere mediante la visione e l'estrazione di copie, tutti gli atti amministrativi ed i documenti motivanti l'esclusione dalla graduatoria degli insegnanti menzionati, nonché tutti i documenti e gli atti amministrativi posti alla base della quantificazione del punteggio complessivo.

Con provvedimento in data 30.05.2014 veniva accolta l'istanza di accesso con termine per la visione e l'estrazione di copie dal 10.06.2014 al 26.06.2014. I documenti venivano visionati e consegnati alla Prof.ssa Carpino in data 10.06.2014.

Con comunicazione del 24.06.2014, inviata a mezzo mail in pari data, la Prof.ssa Carpino, è stata individuata quale soprannumeraria per la classe di concorso A012 con punti 182 ed è pertanto stata invitata a produrre domanda di trasferimento entro il 26 giugno.

La Professoressa Carpino, con riserva di proporre impugnazione avverso il predetto ultimo provvedimento, ha presentato la relativa domanda di trasferimento in data 26.06.2014, protocollata al n. 5237, e ciò al solo fine di ottemperare a quanto specificatamente richiesto nel predetto provvedimento del Dirigente Scolastico.

La Professoressa Carpino risulta avere nella graduatoria di soprannumeraria punteggio di 182, e punteggio in sede di trasferimento di 163.

Successivamente alla predetta ultima comunicazione del 24.06.2014, la Prof.ssa Carpino inoltrava alla Dirigente Scolastica una richiesta di diffida in via di autotutela con la quale domandava previa modifica della graduatoria interna, la revoca del provvedimento con il quale era stata dichiarata soprannumeraria. Ad oggi la predetta diffida non ha avuto riscontro alcuno.

In data 23.07.2014 l'istante ha ricevuto comunicazione dal MIUR dell'avvenuto trasferimento d'ufficio per l'anno scolastico 2014-2015 nella dotazione organica provinciale di Sassari per la cattedra A012 di chimica agraria.

In data 23.07.2014 sono stati pubblicati i trasferimenti nel Comune di Sassari e risulta pertanto:

- Nell'Istituto Tecnico per Attività Sociali (già ITP) Salvator Ruiu sono state comunicate due cattedre vacanti per la classe 13 A nella quale in data 23.07.2014 risultano trasferiti i docenti
- Conti Sandra con punti 50;
- Maddau Vittoria con punti 23
- Nell'Istituto Tecnico Industriale G.M. Angioy sono state comunicate due cattedre vacanti per la classe 13 A nella quale in data 23.07.2014 risultano trasferiti i docenti:
- Fadda Maddalena con punti 87;



- Serra Monica con punti 57.
- Nell'Istituto IPSAR di Sassari assegnazione di cattedra alla docente soprannumeraria Grandis Roberta con punti 151.

La Prof.ssa Carpio intende ricorrere all'Autorità Giudiziaria per ivi domandare l'annullamento sia del provvedimento del Dirigente scolastico in data 24.06.2014, sia dell'ultimo provvedimento comunicato dal MIUR in data 23.07.2014, con il quale risulta inserita per l'anno scolastico 2014-2015 nella dotazione organica provinciale, previa dichiarazione della illegittimità della assegnazione delle cattedre presso l'Istituto S. Pellegrini, e ove necessario dell'Istituto Tecnico per le Attività Sociali e l'Istituto Tecnico Industriale G.M. Angioy, previa attivazione del tentativo di conciliazione ex art. 135 del CCNL per i seguenti motivi:

1) nullità della graduatoria interna di Istituto S.Pellegrini di Sassari e della successiva comunicazione del Dirigente Scolastico nella parte in cui dichiara la Prof.ssa Carpio quale soprannumeraria.

Come già evidenziato la Prof.ssa Carpio ha esercitato il diritto di accesso ciò che ha consentito l'acquisizione della documentazione utilizzata dal Dirigente scolastico per la formazione della graduatoria interna e per la successiva comunicazione del 24.06.201.

La disamina dei documenti, che si allegano alla presente istanza, con riferimento specifico alle insegnanti Loddo, Lamberti e Moreddu, ha consentito di evidenziare come la esclusione dalla graduatoria sia palesemente illegittima e fondata su documenti e dichiarazioni non oggettivamente valutabili.

a) LA PROF.SSA LODDO GIANNINA: allega alla istanza un Verbale della Commissione Medica di I° Istanza dell'Azienda ASL n. 5 del 30.09.2004. Nella certificazione risalente a dieci anni orsono non risulta assolutamente riportato il periodo di validità della stessa, vale a dire se permanente o temporanea. Per espressa previsione normativa ove nella certificazione non sia indicata la validità, la stessa si ritiene valida per il solo periodo di un anno. In vero pure da un raffronto con i verbali della Commissione Medica prodotti dal Prof. Mureddu Dionigi e della Prof.ssa Lamberti si evidenzia come in entrambi sia espressamente riportato l periodo di validità della certificazione.

Del pari , la dichiarazione personale in data 04.09.2012 non contiene elementi valutabili fino a far dubitare pertanto non solo della evidente illegittimità della esclusione dalla graduatoria, ma altresì dello stesso diritto a godere in generale dei permessi previsti dall'articolo 33 della legge 104 del 1992.

b) Il PROFESSOR MOREDDU DIONIGI: Il Professore allega a fondamento della domanda una dichiarazione della madre del coniuge di Mureddu Francesco (anno di nascita 1940) la quale senza allegare ulteriore documentazione dichiara di essere impossibilitata ad assistere il marito per motivi di salute e di non essere in possesso della patente di guida. Anche tale dichiarazione è assolutamente inefficace ed inidonea allo scopo a cui è stata utilizzata. Infatti il diritto di precedenza viene riconosciuto ai sensi dell'articolo 7 del Contratto Collettivo Nazionale integrativo solo in caso di "***documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi; impossibilità da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza del genitore disabile in situazioni di gravità per ragioni esclusivamente oggettive***". Nel caso di specie è evidente come non ricorra nessuna delle sopra

indicate condizioni e pertanto l'esclusione dalla graduatoria sia palesemente illegittima.

In particolare si evidenzia che il Prof. Moreddu Dionigi è inserito nella graduatoria interna del personale docente con punti 136, e pertanto qualora non illegittimamente escluso dalla graduatoria ex art. 7 del CCNL, non avrebbe alcun diritto di precedenza rispetto alla Prof.ssa Carpino, inserita con il punteggio di 182.

c) La PROFESSORESSA LAMBERTI ANNA MARIA: Anche in tal caso si vuole evidenziare come le dichiarazioni allegate all'istanza siano prive delle caratteristiche richieste dalla previsione normativa e contrattuale:

-Le dichiarazioni dei fratelli germani della Dottoressa Lamberti che vorrebbero attestare l'incapacità degli stessi ad occuparsi della madre disabile sono prive infatti della condizione di oggettività espressamente richiesta e non sono pertanto obiettivamente valutabili. Le stesse dichiarazioni non sono state rese nelle forme di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

-La documentazione proveniente dalla Residenza Sanitaria San Nicola è innanzitutto di formazione successiva alla presentazione della domanda **"ed è stata prodotta successivamente alla formazione della graduatoria e alla richiesta di accesso della Professoressa Carpino"**.

La predetta dichiarazione, sulla quale si fa espressa riserva di più ampio accertamento anche in altre sedi, contiene una dichiarazione di scienza non rispondente al vero, ciò sia in ordine alla presunta presenza della Professoressa Lamberti presso la struttura, sia in ordine alla necessità della presenza di un familiare per la somministrazione dei pasti.

In vero dalla attenta disamina della Carta dei Servizi della Struttura, nonché degli indicatori di qualità espressamente previsti ed indicati per la Struttura (Pubblicati nel sito), è espressamente assicurata oltre la vestizione, l'igiene ed il bagno assistito, l'aiuto all'alimentazione, all'idratazione e alla protezione che risultano garantiti in maniera continuativa nell'arco delle 24 ore. È assicurato dagli operatori l'imboccamento degli ospiti che lo necessitano.

La dichiarazione prodotta pertanto risulta non rispondente al vero con riferimento alla necessità paventata della somministrazione dei pasti.

Ulteriore presupposto è che il genitore o familiare disabile non risulti ricoverato in una struttura assistita come al contrario si evince nel caso di specie. In vero l'articolo 9 stabilisce espressamente che per le persone disabili assistite deve risultare **"la necessità di un'assistenza globale e permanente e deve essere comprovato che il tipo di disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati"**.

Per i motivi esposti la graduatoria interna di Istituto risulta affetta da nullità con conseguente nullità del provvedimento del Dirigente Scolastico che dichiara la Prof.ssa Carpino quale soprannumeraria.

2) Nullità della assegnazione delle cattedre come effettuate presso l'Istituto Tecnico per le Attività Sociali e l'Istituto Tecnico Industriale G.M. Angioy di Sassari

Premesso che :

- In assenza di un regolamento relativo alle classi di concorso previsto dall'art. 64 della legge 133 del 2008, la Circolare Ministeriale del 01.04.2014, concernente la riorganizzazione delle discipline ed il



riordino delle classi di concorso , onde poter costituire gli organici e per far fronte alle conseguenti operazioni di mobilità, prevede ed impone di far riferimento alle attuali classi di concorso, opportunamente integrate e modificate;

- Che negli Istituti menzionati la classe di concorso A012 è stata accorpata alla classe di concorso A013, con assegnazione delle cattedre vacanti alla sola classe A013;
- Che la predetta circolare stabilisce che gli insegnanti che trovano confluenza in più classi di concorso del pregresso ordinamento devono essere considerati come insegnamenti "atipici" la cui assegnazione alle classi di concorso deve prioritariamente mirare a salvaguardare la titolarità dei docenti nell'Istituzione scolastica, la ottimale determinazione delle cattedre e la continuità didattica;
- Che in assenza di titolari da salvaguardare la circolare MIUR prevede che l'attribuzione deve avvenire prioritariamente scegliendo le classi di concorso in esubero a livello provinciale incrociando le varie graduatorie nel rispetto delle precedenza di cui all'art. 7 del CCNL sulla mobilità, assicurando una equilibrata distribuzione dei posti alle classi di concorso al fine di venire incontro alle aspettative dei docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, evitando di assegnare loro tutte le ore ad una classe di concorso a discapito di altre;
- Che i D.S. degli Istituti S.Ruiu e G.M. Angioy di Sassari hanno comunicato due cattedre vacanti ciascuno limitandole, eludendo il richiamo ministeriale, alle classi di concorso A012 e pertanto assegnandole a seguito della pubblicazione delle graduatorie a docenti con punteggi di gran lunga inferiore a quello della prof.ssa Carpino (vedasi ampiamente le premesse);
- Che, la cattedra vacante presso l'Istituto N. Pellegrini è stata ingiustamente ed illegittimamente assegnata ad un docente, con punteggio di trasferimento di 55;
- Che non essendoci nell'organico degli Istituti Tecnici menzionati (S. Ruiu e G.M. Angioy, Ipsar di Sassari) titolari da salvaguardare, infatti, tale assegnazione avrebbe dovuto tener conto delle nuove disposizioni ministeriali e della normativa di cui al D.M. n. 354 del 10.08.1998, integrato dal D.M. n. 448 del 10.11.1998, relativo alla costituzione di ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso, ai fini della mobilità professionale, dove è prevista la corrispondenza automatica con conseguente unificazione dei punteggi in graduatoria, l'assegnazione delle cattedre come effettuata si appalesa del tutto illegittima;
- Che tutti gli insegnanti assegnatari negli Istituti menzionati hanno un punteggio di gran lunga inferiore a quello riportata dalla Prof.ssa Carpino anche in sede di domanda di trasferimento condizionata;

Tutto ciò premesso e considerato,

chiede

l'attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL del 29.11.2007, richiamato dal comma 2 e della nota 1 dell'art. 12 del CCNL concernente la modalità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2014/2015, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'Art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183 per ivi ottenere:



- La dichiarazione di illegittimità della graduatoria interna dell'Istituto S. Pellegrini e del provvedimento che dichiara la Prof.ssa Carpino quale soprannumeraria;
- La dichiarazione di illegittimità della procedura seguita per l'assegnazione delle cattedre negli Istituti Tecnici S. Ruiu e G.M. Angioy di Sassari, Ipsar di Sassari;
- Con conseguente riassegnazione di cattedra alla prof.ssa Carpino nell'Istituto S. Pellegrini e negli Istituti dove sussistono le cattedre vacanti illegittimamente assegnate, e conseguente revoca del provvedimento del MIUR di inserimento nella dotazione organica provinciale.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Autorizzazione alla fruizione dei benefici della legge 104/92 del Dirigente Scolastico del 09/11/2013 al professor Moreddu Dionigi con allegata domanda e documentazione;
- 2) Autorizzazione alla fruizione dei benefici della legge 104/92 del Dirigente Scolastico del 29/11/2013 alla professoressa Loddo Giannina con allegata domanda e documentazione;
- 3) Autorizzazione alla fruizione dei benefici della legge 104/92 del Dirigente Scolastico del 18/02/2014 alla professoressa Lamberti Anna Maria con allegata domanda e documentazione;
- 4) Comunicazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Prot. N. 3119 del 01.04.2014;
- 5) Graduatoria interna personale docente classe A012 – A058 per solo uso interno;
- 6) Graduatoria interna personale docente classe A012 – A058;
- 7) Raccomandata a mano del 30.05.2014 del Dirigente scolastico per l'accoglimento della istanza di accesso a documenti amministrativi;
- 8) Comunicazione mail del 24.06.2014 del Dirigente Scolastico indirizzata alla Professoressa Carpino;
- 9) Domanda di trasferimento del 26.06.2014;
- 10) Prospetto dell'Ufficio Scolastico Regionale attestante il punteggio in sede di trasferimento del 30.06.2014;
- 11) Elenco dei trasferimenti nella Provincia per la Classe di concorso 13/A – Chimica a Tecnologie Chimiche;
- 12) Elenco dei trasferimenti nel Comune per la Classe di concorso 13/A – Chimica a Tecnologie Chimiche;



13) Elenco classi dell'Istituto Tecnico Industriale G.M. Angioy del
04.07.2014;

14) Elenco classi dell'Istituto Tecnico per Attività Sociali "S. Ruiu" del
04.07.2014;

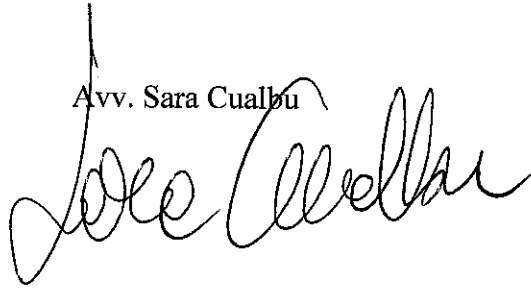
15) Richiesta di autotutela del 10.07.2014;

16) Comunicazione del Miur in data 23/07/2014;

Si prega di far pervenire tutte le comunicazioni inerenti il presente
procedimento alla pec. sara.cualbu@legalmail.it.

Distinti saluti.

Avv. Sara Cualbu

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sara Cualbu', written in a cursive style.